



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Maria Gabriella MARIANI	PRESIDENTE
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **921 /2014 R.G.L.**

promossa da:

FONDAZIONE ENASARCO, c.f. 00763810587, in persona del Presidente Brunetto Boco, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Salafia e Rodolfo Ummarino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Via Brofferio n. 1 per procura in calce al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] presentato e difeso dagli avv.ti GianLuca Braschi e Claudia Trovato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Torino, via San Quintino n. 36, per procura a margine del ricorso



introduttivo

APPELLATO

Oggetto: Prestazione: pensione – assegno di invalidità INPS

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 30.9.2014.

Per l'appellato: come da memoria depositata il 30.4.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Fondazione ENASARCO esponendo di avere svolto l'attività di agente di commercio dal 1981 al 2001, anno in cui aveva raggiunto l'anzianità contributiva minima all'epoca richiesta per poter conseguire, una volta raggiunta l'età pensionabile (65 anni), il diritto alla pensione di vecchiaia; che l'ENASARCO aveva modificato i propri Regolamenti nel 2004 e nel 2012, variando i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e le modalità per il suo calcolo, e che, in virtù delle nuove disposizioni, egli avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia non più dal 1°5.2012 ma dal 1°5.2017, salvo effettuare versamenti volontari per una annualità per conseguire la pensione di vecchiaia anticipata nel 2012; di avere chiesto e ottenuto l'ammissione alla contribuzione volontaria e di avere effettuato i relativi versamenti, maturando così i requisiti richiesti dalla nuova disciplina per la pensione di vecchiaia anticipata nel 2012; di essersi visto liquidare l'esiguo trattamento pensionistico di euro 128,64 lordi mensili; di avere vanamente proposto ricorso amministrativo, ritenendo errata la



liquidazione della quota a) della pensione, determinata dall'ENASARCO ai sensi dell'art. 10, 1° e 2° comma, L. 12/1973, anziché secondo i più favorevoli criteri di calcolo previsti dal D.P.R. 758/1968.

Ha chiesto, pertanto, di accertare il suo diritto a vedere determinata la propria pensione secondo quanto previsto dall'art. 10, 3° comma, L. 12/1973, che richiama i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 758/1968 *“qualora la determinazione della media annua delle provvigioni liquidate risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio”* rispetto al citato decreto, ed ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle conseguenti differenze pregresse.

La Fondazione ENASARCO, costituendosi, ha contestato il fondamento della domanda.

Il Tribunale, con sentenza del 5.6 – 25.7.2014, ha accolto il ricorso.

Propone appello la Fondazione ENASARCO.

L'appellato resiste al gravame.

All'udienza del 14.5.2015 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto l'individuazione dei criteri di calcolo della quota a) della pensione di vecchiaia ENASARCO spettante al sig. ██████████

Preliminarmente, è opportuno riportare il testo dell'art. 18 del



Regolamento ENASARCO approvato dal Ministero del Lavoro il 19.7.2011, in vigore dal 1°1.2012, e quindi vigente al momento della presentazione della domanda di pensione da parte dell'appellato:

“Articolo 18 - Calcolo della pensione di vecchiaia

- 1. L'importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.*
- 2. Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004 l'importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma:*

- a) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n. 12;*
- b) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003, calcolata secondo le disposizioni di cui al Regolamento in vigore dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003;*
- c) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2004, calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 1”.*

L'art. 10 della L. 12/1973, richiamato per la determinazione



della quota a) della pensione, prevede che la pensione di vecchiaia per gli agenti e rappresentanti di commercio “è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle ‘provvigioni liquidate’, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l’ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi” (primo comma);

“Qualora nell’ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle ‘provvigioni liquidate’ negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l’ultimo versamento” (secondo comma);

“Qualora la determinazione della media annua delle ‘provvigioni liquidate’ risultante dall’applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l’agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle ‘provvigioni liquidate’ secondo quanto previsto da queste ultime norme” (terzo comma).

L’art. 11 del richiamato D.P.R. 758/1968 prevede che la pensione di vecchiaia per gli agenti e rappresentanti di



commercio è *“pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1 gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40/40esimi”*.

Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che l'art. 11 del D.P.R. 758/1968 *“per il periodo che qui interessa, continui a trovare applicazione mediante il richiamo fatto dall'articolo 10, comma 3, legge 12/1973, norma che non può essere stata abrogata dal decreto ministeriale del 1974”* e che *“il ricorrente aveva ragione di vedersi applicato il criterio di miglior favore dell'articolo 10 comma 3 legge 12/1973 ... ne consegue altresì l'accertamento del diritto alla percezione della pensione nella misura più elevata indicata in ricorso, ammontare che non è stato specificamente contestato dalla convenuta”*.

Con il primo motivo di appello la Fondazione ENASARCO sostiene che l'intera normativa del D.P.R. 758/1968 sarebbe stata sostituita e, dunque, abrogata dalla L. 12/1973, in parte con efficacia immediata in relazione a tutte le disposizioni del D.P.R. 758/1968 che fossero incompatibili con la L. 12/1973, e in parte con efficacia differita alla data di emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 40 della stessa L. 12/1973: a seguito dell'emanazione di detto regolamento – con D.M. del 20.2.1974, entrato in vigore il 17.3.1974 – l'intera disciplina del D.P.R. 758/1968 avrebbe cessato definitivamente di essere vigente; il richiamo al D.P.R. 758/1968 contenuto nell'art. 10, 3° comma, L. 12/1973 avrebbe avuto solo carattere transitorio, potendo



trovare applicazione solo fino all'entrata in vigore del D.M. 20.2.1974.

Il motivo è infondato.

Dal combinato disposto dell'art. 10 della L. 12/1973 e dell'art. 11 del D.P.R. 758/1968, sopra riportati, si ricava che esistono attualmente due sistemi alternativi per il calcolo della quota a) della pensione di vecchiaia, e che il pensionato ha diritto a vedersi riconoscere il trattamento che, in concreto, risulta più favorevole: il primo prevede la determinazione della quota a) con riferimento alla *"più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate"*, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento" (art. 10, 1° comma, L. 12/1973; quella prevista dal 2° comma è una variante di questo stesso primo sistema di calcolo, da utilizzarsi *"qualora nell'ultimo decennio ... non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari"*); il secondo sistema prevede la determinazione della quota a) con riferimento alla *"media annua delle provvigioni liquidate ... fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva"* (art. 11 D.P.R. 758/1968, richiamato dall'art. 10, 3° comma, L. 12/1973).

Queste ultime due disposizioni di legge (art. 11 D.P.R. 758/1968 e art. 10, 3° comma, L. 12/1973, entrambe norme primarie) non possono ritenersi abrogate dall'entrata in vigore di una norma



secondaria qual è il D.M. 20.2.1974 (norma regolamentare): l'abrogazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 758/1968 da parte di quelle contenute nel D.M. 20.2.1974 può operare solo negli ambiti che al regolamento sono attribuiti dalla norma di legge (L. 12/1974) alla quale lo stesso regolamento accede e dalla quale trae la sua forza normativa.

La forza e gli ambiti di abrogazione del D.M. 20.2.1974 sulle disposizioni del D.P.R. n. 758/1968 sono quelli, e soltanto quelli, che sono indicati dalla L. 12/1973, e non possono avere ad oggetto una disposizione che la stessa normativa primaria (art. 10, 3° comma, L. 12/1973) richiama perché sia applicata in determinate ipotesi.

L'art. 40 della L. 12/1973, quando afferma che *“in attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con la presente legge”*, fa riferimento alle questioni di carattere esecutivo, poi disciplinate dal regolamento di esecuzione emanato con D.M. 20.2.1974, e non alle questioni sostanziali, di determinazione del trattamento pensionistico.

Invece, la disposizione di legge di cui l'appellato chiede l'applicazione – l'art. 10, 3° comma, L. 12/1973 – non è una norma transitoria, sia perché è inserita nel Capo II (*“Prestazioni”*) e non già nel Capo IV (*“Norme transitorie e finali”*) e non è prevista una scadenza per la sua applicazione, sia perché è una norma sostanziale, che individua una delle



alternative modalità di calcolo della pensione di vecchiaia spettante agli iscritti all'ENASARCO.

La tesi dell'appellante, del resto, comporta la conseguenza – assurda – che una norma di legge (l'art. 10, 3° comma, L. 12/1973) verrebbe abrogata da un'altra norma contenuta nello stesso testo di legge (l'art. 40 L. 12/1973).

Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla tesi difensiva, sostenuta in primo grado dalla Fondazione ENASARCO, secondo cui l'art. 10, 3° comma, L. 12/1973 sarebbe applicabile solo a chi fosse in possesso di anzianità contributive maturate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, cioè entro il 31.12.1972, e non sarebbe quindi applicabile al sig. ██████████ che – avendo iniziato l'attività di agente di commercio nel 1981 – non possiede alcuna anzianità contributiva nel periodo di vigenza del D.P.R. 758/1968 e non possiede alcuna “*provvigione liquidata*” che possa essere posta a base del calcolo della media annua prevista dall'art. 11 del citato D.P.R..

Il motivo è infondato.

L'art. 10, 3° comma, L. 12/1973 richiama l'art. 11 D.P.R. 758/1968 e lo rende applicabile, evidentemente, in epoca successiva all'entrata in vigore della L. 12/1973: se una disposizione è richiamata e dichiarata applicabile, sia pure in determinate ipotesi e a determinate condizioni, da una norma successiva, essa produrrà i propri effetti per tutto il periodo di vigenza della norma successiva che la richiama.



Dunque, l'art. 11 D.P.R. 758/1968 sarà applicabile per tutto il periodo di vigenza dell'art. 10, 3° comma, L. 12/1973 che lo richiama e ne consente l'applicazione, nei casi previsti dalla stessa norma di legge: quindi, l'art. 11 D.P.R. 758/1968 sarà applicabile per la liquidazione di tutte le pensioni conseguite fino all'entrata in vigore del Regolamento ENASARCO del 1998 e, successivamente, per la determinazione della quota a) di tutte le pensioni conseguite dal 1°10.1998 in poi (v. art. 18 Regolamento ENASARCO 2012).

Con il terzo motivo di gravame, la Fondazione ENASARCO lamenta la violazione, da parte della sentenza impugnata, del principio del pro-rata, sancito formalmente dalla L. 335/1995, e del quale l'art. 10, 3° comma, L. 12/1973 potrebbe considerarsi come una norma anticipatrice, che dovrebbe applicarsi alle sole anzianità contributive acquisite prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

Il motivo è infondato.

Nulla, nel testo dell'art. 10, 3° comma, L. 12/1973, autorizza la singolare interpretazione proposta dall'appellante: la norma non ha nulla a che fare con il principio del pro-rata, ma prevede uno dei due sistemi alternativi attualmente vigenti per il calcolo della quota a) della pensione di vecchiaia e riconosce il diritto dell'agente all'applicazione del criterio in concreto più favorevole.

L'appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate



come in dispositivo; al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 14.5.2015

IL CONSIGLIERE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Gabriella Mariani

